

NEWS

Violenza Sessuale: Nuova Giurisprudenza sulla Mancata Reazione

Data pubblicazione: 23/10/2026

Autore: Rocco Caggiano

Contenuto

Analisi delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in Italia: dal requisito della resistenza fisica al riconoscimento della violenza anche in assenza di reazione esplicita.

Il Concetto di Violenza Sessuale e la Precedente Interpretazione

Il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) tutela la libertà di autodeterminazione sessuale. Tradizionalmente, la giurisprudenza italiana ha interpretato il concetto di violenza in modo restrittivo, spesso richiedendo alla vittima una resistenza fisica esplicita per la configurazione del reato. Questo approccio, criticato per non considerare le complesse dinamiche psicologiche che possono inibire la reazione (shock, sorpresa, paura), poneva un limite alla piena tutela delle persone offese, rischiando di ribaltare l'onere della prova e di non riconoscere la validità di reazioni non attive.

La Svolta Giurisprudenziale: Riconoscimento degli Atti Repentini

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha segnato un fondamentale cambio di rotta, abbandonando l'orientamento restrittivo. La violenza sessuale può ora configurarsi anche in assenza di reazione fisica palese della vittima. Questo accade quando l'atto sessuale è imposto con modalità 'insidiose, subdole o repentine', tali da annullare la capacità di autodeterminazione, impedendo di esprimere dissenso o opporsi. Non è più la resistenza a definire la violenza, ma l'assenza di un consenso libero e

informato, anche in stati di shock, paura o paralisi psicologica che inibiscono qualsiasi difesa attiva.

Implicazioni e Tutela della Vittima nel Diritto Penale Attuale

Questa evoluzione giurisprudenziale ha profonde implicazioni pratiche, rafforzando la tutela delle vittime. Non è più richiesto alla persona offesa di dimostrare di aver lottato fisicamente, ma è sufficiente provare che l'atto sia stato subito senza un consenso valido, anche a causa di un'incapacità di reazione dovuta a sorpresa o intimidazione psicologica. La prova si sposta sulla condotta dell'aggressore e sull'assenza di un consenso libero, piuttosto che sulla reazione della vittima. Questo nuovo orientamento mira a garantire maggiore protezione, riconoscendo la complessità delle reazioni individuali di fronte al trauma e allineando la normativa italiana agli standard internazionali di tutela dei diritti umani.